

ALLEGATO A

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVAMENTE A RICERCA ARCHIVISTICA E DOCUMENTALE SUPPORTATA DA SONDAGGI ARCHEOLOGICI, CON CONTESTUALE, ELABORAZIONE DI SCHEDE DI SITO ARCHEOLOGICO E REDAZIONE DELLA CARTA ARCHEOLOGICA, DA CONFERIRSI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO EX ART. 22 DELLA L.R. 24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO", NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG). CAPITOLATO.

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ZB22DDF701

STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione Comunale di Reggio Emilia – Servizio Rigenerazione Urbana, via Emilia San Pietro 12 – 42121 Reggio Emilia tel 0522456179/

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana: Arch. Elisa Iori.

Tel: 0522/456660 (URP) pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Siti web: www.comune.re.it <https://rigenerazione-strumenti.comune.re.it>

PROCEDURA DI GARA

Affidamento dei servizi di adeguamento del quadro conoscitivo in ambito archeologico degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, ai fini della redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite Trattativa diretta.

Ai sensi del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, art. 1, commi 7 e 13, il contratto in oggetto potrà essere recesso nell'immediato senza che l'operatore economico possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 1. Oggetto e valore dell'affidamento

Il Comune di Reggio Emilia deve procedere alla redazione del nuovo PUG ai sensi della L.R. 24/2017.

Secondo quanto previsto dall'art. 22 della normativa citata, il Comune a tal fine deve aggiornare, adeguare e integrare il quadro conoscitivo degli strumenti comunali di pianificazione.

In particolare, in ambito archeologico, tra gli elaborati costituenti il nuovo strumento urbanistico, vi è lo strumento conoscitivo denominato "Tavola dei Vincoli", di cui all'art. 37

della citata L.R. la quale prevede che in esso siano rappresentati *“tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela”*.

All'interno di tale strumento conoscitivo si inserisce la Carta delle potenzialità archeologiche quale elaborato di riferimento per l'aggiornamento delle “zone ed elementi di interesse storico archeologico”, di cui alle lettere a), b1) e b2) del comma 2 dell'art. 21 del PTPR, negli strumenti di pianificazione urbanistica.

La carta archeologica e la carta delle potenzialità archeologiche sono pertanto strumenti necessari per conciliare la tutela del patrimonio archeologico e le esigenze operative delle attività urbanistiche ed edilizie.

Si richiama inoltre la specifica normativa di settore:

- D.M. MIBACT del 22.8.2017 n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42 del 2004, di cui al D.Lgs. 50 del 2016”;

- D.M. MIBACT del 20.5.2019 n. 244 “Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110”.

La prestazione dei servizi in argomento riguarderà le seguenti attività, funzionali alla redazione di tali strumenti e dettagliatamente specificate all'art. 3 del presente capitolato:

1. SONDAGGI ARCHEOLOGICI;
2. POPOLAZIONE DATABASE ED ELABORAZIONE DI SCHEDE DI SITO ARCHEOLOGICO;
3. RICERCA ARCHIVISTICA E DOCUMENTALE;
4. REDAZIONE DELLA CARTA E RELAZIONE ARCHEOLOGICA.

L'importo massimo previsto per la prestazione del servizio è pari a € 32.786,88, al netto di IVA di legge.

Il corrispettivo che verrà indicato nell'offerta sarà da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'Affidatario dovrà sostenere per l'espletamento del servizio, nonché di ogni imposta, tassa, contributo fiscale e previdenziale, dovuti in virtù delle norme vigenti in materia. Sarà esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'Affidatario eccedente l'importo offerto.

Il prezzo contrattuale si intenderà fisso ed invariabile per tutti i servizi indicati. L'Amministrazione Comunale si riserva di apportare modifiche alla qualità e quantità delle singole prestazioni nel rispetto della equivalenza economica.

Dette variazioni potranno avere incidenza (sia in diminuzione che aumento) fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo del contratto e dovranno essere eseguite alle stesse condizioni (art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016).

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero in quanto non sono presenti interferenze e non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 2. Durata dell'affidamento

La durata prevista per lo svolgimento del suddetto servizio è di mesi quattordici a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Art. 3. Descrizione e contenuti della prestazione richiesta

Le attività richieste sono le seguenti:

- **SONDAGGI ARCHEOLOGICI** disciplinati sulla base del DM 154/2017: **3** carotaggi continui da realizzarsi mediante apposita carotatrice con prelievo di campione indisturbato, al fine di studiare eventuali sequenze stratigrafiche di natura antropica (prof. max 20 metri) e **3** trincee esplorative preliminari da realizzarsi mediante escavatore a benna liscia (trincee max. 1,20 larghezza x 30 m di lunghezza x 4 m di profondità) su altrettanti punti campione all'interno del territorio comunale ad esclusione del centro storico; qualora si renda necessario accedere a fondi privati, la richiesta di accesso al fondo resta a carico dell'affidatario.
- **POPOLAZIONE DEL DATABASE:** in formato shapefile e in formato pdf per quanto attiene la **SCHEDA DI SITO ARCHEOLOGICO** descrittiva.
A tal fine viene fornita una struttura predefinita comprensiva di shapefiles e del relativo metadato per la compilazione, di cui ai modelli allegati 1A/1B e prototipo di **SCHEDA DI SITO ARCHEOLOGICO** in pdf, da redigere in conformità al modello allegato 2, con restituzione degli elaborati cartografici conformi al Data Base Topografico Regionale; inoltre potrà essere fornito un supporto alla cartografia di base per l'elaborazione della **SCHEDA DI SITO ARCHEOLOGICO**, ad esempio elenco delle strade comunali codificato, ambiti territoriali, ecc.
Eventuali variazioni migliorative dovranno essere concordate con gli uffici tecnici del servizio Rigenerazione Urbana.
- **RICERCA ARCHIVISTICA E DOCUMENTALE:** restituzione in formato digitale (pdf o jpeg) del materiale necessario per l'elaborazione delle carte. La ricerca potrà prevedere l'accesso all'archivio archeologico presso la competente Soprintendenza, nonché tutte le attività previste per la redazione della carta archeologica (per il Quadro conoscitivo) nelle *Linee guida per l'elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio*, approvate con DGR del 3.3.2014.
- **REDAZIONE DELLA CARTA ARCHEOLOGICA** e della Relazione archeologica, graficamente concordata con gli uffici tecnici del servizio Rigenerazione Urbana, con restituzione della carta anche in .dwg, comprensiva della ricostruzione della paleo-geomorfologia del territorio preso in esame.

L'affidatario del servizio dovrà prevedere al proprio interno figure professionali di archeologi, con esperienza documentata in rilievo topografico, e cartografia, ricerca e scavo archeologico, possibilmente anche nell'ambito di interventi di archeologia preventiva ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016, nonché di un geoarcheologo dotato almeno di laurea magistrale in geoarcheologia/scienze geologiche/quaternario preistoria e archeologia, ed esperienza documentata, almeno quinquennale, di scavo archeologico e

lettura geoarcheologica di carote. Il coordinamento delle attività sarà curato, per l'affidatario, da un archeologo di I fascia ai sensi del DM 244/2019, di concerto con il geoarcheologo.

L'affidatario del servizio dovrà prevedere al proprio interno anche un soggetto qualificato nell'elaborazione dati con strumenti GIS per il necessario confronto con i tecnici del CED e del Servizio Rigenerazione Urbana nella popolazione del DataBase delle schede di sito.

Gli elaborati prodotti dovranno essere ufficialmente approvati dalla SABAP BO.

Art. 4. Proprietà dei dati archeologici

Ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa tra il Comune di Reggio Emilia e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia Finalizzato alla redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche del territorio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 7.2.2020, la proprietà dei dati archeologici resta in capo alla SABAP-BO.

La SABAP-BO autorizza il Comune di Reggio Emilia, ad utilizzare i dati necessari all'elaborazione della Carta Archeologica e della CPA, e della relativa pubblicazione sui siti internet istituzionali.

L'uso degli elaborati da parte dell'affidatario per scopi diversi dalle finalità del presente contratto, dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato dal committente e dalla SABAP-BO per quanto riguarda i dati archeologici di sua proprietà.

Art. 5. Rischi da interferenza e costi per la sicurezza

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'affidamento del servizio in oggetto è emerso che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non appaiono esistenti tali rischi e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

In conseguenza di quanto esposto non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico.

Resta fermo che l'operatore economico concorrente dovrà indicare, nell'offerta, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

Art. 6. Subappalto

L'amministrazione in tema di subappalto in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, consente il solo noleggio a caldo di mezzi meccanici per la realizzazione dei carotaggi e delle trincee.

Art. 7. Decorrenza contratto, tempi di esecuzione e spese contrattuali

Il contratto in oggetto avrà decorrenza dalla stipula dello stesso a mezzo di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del

Mercato Elettronico di Consip S.p.A. e dovrà concludersi entro il termine massimo del 31/12/2021.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione, si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico dell'affidatario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto. Per l'assolvimento degli obblighi di bollo relativi al contratto stipulato, l'affidatario dovrà fornire, all'atto della stipula, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/00 per mezzo del quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, quali spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it).

Art. 8. Corrispettivi e obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

I corrispettivi sono quelli risultanti dalla determinazione dirigenziale di affidamento, che verrà allegata alla documentazione per la stipula.

La liquidazione della prestazione avverrà in due tranches, **una di competenza 2020**, al realizzarsi delle seguenti attività: ricerca archivistica con popolazione database, e attività di scavi, compatibilmente con le limitazioni derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, **una di competenza 2021** al completamento delle prestazioni oggetto della presente trattativa diretta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali.

La ditta potrà pertanto emettere proprie fatture, solo ad avvenuta sottoscrizione, da parte del referente incaricato dal RUP, della regolare esecuzione delle attività ordinate.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato dal Comune a 30 giorni data di ricevimento fattura, previo controllo e verifica da parte dell'Amministrazione Comunale, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

La ditta dovrà inviare regolare fattura elettronica indicando il Codice Unico Ufficio IPA: "4QN04E Servizio Rigenerazione Urbana", nonché i riferimenti del CIG assegnato ZB22DDF701 tramite buono d'ordine e il numero del buono d'ordine stesso, che verranno comunicati al momento dell'assunzione del relativo impegno di spesa. Il pagamento sarà effettuato direttamente alla Ditta.

La Ditta, ai sensi della L.136/2010, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, dovrà dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ed i nominativi di chi è abilitato ad operarvi; il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

L'amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

Art. 9. Risoluzione del contratto e penali

In caso di inadempienze o gravi inesattezze accertate dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida della Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Il Comune di Reggio Emilia potrà intimare a mezzo pec all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro il termine perentorio di 10 giorni. Nel caso l'Affidatario non dovesse provvedere, il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà previa notifica, di procedere alla risoluzione immediata del contratto, fatti salvi gli ulteriori danni che dovessero derivare al Comune di Reggio Emilia, senza che l'Affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

In caso di contestazione, l'operatore economico affidatario dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale fra un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00 a seconda della gravità del fatto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle modalità e dei parametri di esecuzione delle attività previste e dettagliate nei documenti di gara, nonché nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, quali ad esempio ritardo nella presentazione delle relazioni sui sondaggi archeologici effettuati oltre i termini prescritti dal presente capitolato, anche a seguito di diffide ad adempiere per ripetute inadempienze contrattuali regolarmente contestate, per almeno tre volte;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite con strumenti che non consentano la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010;
- in presenza di DURC negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'affidatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti previsti dalla normativa vigente.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario senza bisogno di diffide formali.

In ogni caso è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l'Amministrazione comunale riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

Per servizi qualitativamente non idonei il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà di risolvere il contratto con eventuale azione di rivalsa per danno di immagine.

Art. 10. Recesso dal contratto

Il contratto si risolverà alla scadenza prefissata. Le parti, in ogni caso, potranno recedere anticipatamente anche prima della scadenza, per giusta causa, ai sensi dell'art. 2237 del codice civile.

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o pec.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per le forniture oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al fornitore di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il fornitore non acconsentisse alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Inoltre, ai sensi del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 (art. 1, commi 7 e 13), il contratto potrà essere recesso nell'immediato dal Comune di Reggio Emilia senza che l'Affidatario possa vantare alcuna rivalsa nei confronti del Comune di Reggio Emilia stesso nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip S.p.A. e/o delle centrali di committenza regionali relativamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico.

Sarà facoltà del Comune di Reggio Emilia recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento (rif. art. 2237 del codice civile), anche se la prestazione è stata iniziata, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Affidatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle attività eseguite ed al mancato guadagno.

Art. 11. Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 si evidenzia che *“i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività*

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del D.Lgs. 39/2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

Art. 12. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, pubblicato sul sito del Comune di Reggio Emilia - nella sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - Codice disciplinare e Codice disciplinare dirigenti, e che si intende in questa sede integralmente richiamato, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente quale fornitrice di beni o servizi in favore dell'ente.

Il rispetto dei suddetti obblighi riveste carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

L'impresa contraente è tenuta altresì a non svolgere attività o assumere comportamenti che possano creare danno all'immagine e pregiudizio al Comune di Reggio Emilia.

Art. 13. Assicurazioni e responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle prestazioni richieste che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'amministrazione competenti. Qualora l'Amministrazione dovesse, quindi, subire dei danni, per cause imputabili a negligenze, errori professionali od omissioni derivanti dall'attività dell'affidatario, avrà diritto al risarcimento del danno subito.

L'affidatario risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. A garanzia di quanto sopra previsto, l'affidatario dovrà essere in possesso di adeguata polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale e dovrà avere il massimale di importo adeguato al servizio. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia conforme, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in sede di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta altresì una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere di proprietà pubblica, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Inoltre l'affidatario si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi privati e dovrà munirsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 14. Variazioni della ragione sociale

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 15. Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto che dovesse insorgere tra le parti, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Reggio nell'Emilia.

Art. 16. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso.

Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'art. 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'art. 30, comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.

Art. 17. Tutela della riservatezza e sicurezza dei dati personali

1. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Committente.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'affidatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Committente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario stesso ad altre gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Committente attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Committente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Committente.
10. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 18. Chiarimenti ed altre informazioni

Al fine di acquisire informazioni o chiarimenti di carattere tecnico e/o procedurale - che devono pervenire, tramite portale M.e.P.A., entro i termini stabiliti nella procedura - si procederà a dare risposta sul portale Consip S.p.A. nella sezione "comunicazioni".

Le Ditte partecipanti accettano di ricevere tramite l'apposita posta del Mercato Elettronico tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura.

Art. 18. Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato d'oneri, si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed al regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti tuttora in vigore, nonché al Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti.

CON LA RISPOSTA ALLA PRESENTE TRATTATIVA DIRETTA SI INTENDE ACCETTATA OGNI CONDIZIONE PARTICOLARE QUI PREVISTA.

Il presente capitolato non impegna in alcun modo questa Amministrazione, mentre l'offerta presentata impegnerà l'operatore economico fino al completamento del servizio.

Si chiede di compilare i seguenti moduli allegati:

- a) dichiarazione sostitutiva ex articoli 80-83 del D. Lgs. 50/2016
- b) modulo tracciabilità ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

La Dirigente del Servizio
Rigenerazione Urbana

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Reggio Emilia, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire le informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, Tel. 0522/456111.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Reggio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A. Via della Liberazione, n. 15, 40128 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto della normativa.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del Suo consenso.

I dati personali sono trattati per il conferimento del servizio oggetto della richiesta di offerta di cui la presente informativa costituisce allegato integrante, e per i conseguenti adempimenti, quali le liquidazioni delle competenze e l'eventuale rendicontazione delle stesse.

I dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Reggio Emilia, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

7. Destinatarî dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti che, per specifica disposizione normativa regionale, statale o comunitaria, rendono obbligatoria la rendicontazione del servizio oggetto del disciplinare di cui la presente informativa costituisce allegato integrante.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

9. Periodo di conservazione

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I Suoi diritti

Nella Sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Reggio Emilia: società Lepida S.p.A. Via della Liberazione, n. 15, 40128 Bologna Tel 051/6338800

email: dpo-team@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it.

- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, cap 42121, Tel. 0522/456111.

mail: privacy@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di perfezionare l'affidamento del servizio.